



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

In Nome di Dio SS. e della Serenissima Repubblica di San Marino

IL GIUDICE D'APPELLO

Valeria Pierfelici

Nell'esercizio della Giurisdizione Amministrativa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso amministrativo d'appello iscritto nel ruolo generale al n. 3/2022

promosso

dalla società META PLATFORMS IRELAND LIMITED (già Facebook Ireland Limited), in persona del vicepresidente e Associate General Counsel Yvonne Cunnane, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfredo Nicolini, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. James Lloyd del Foro di Londra,

- Appellante

e

dalla società META PLATFORMS Inc. (già Facebook Inc.), in persona del vicepresidente e Associate General Counsel Sandeep Solanki, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfredo Nicolini, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. James Lloyd del Foro di Londra,

- Appellante

contro





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Stato”, e si applicano “i principi e le norme di cui alla legge 5 dicembre 2011 n. 188 e successive modifiche ed integrazioni *per quanto compatibili*”.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali pertanto è una “Autorità pubblica indipendente”, che “agisce in piena autonomia ed indipendenza” (artt. 52 e 54 della legge n. 171/2018): non fa parte, pertanto, della Pubblica Amministrazione, come palesato anche dall'art. 56 che richiama espressamente la legge n. 160 del 2011 solo per il “diritto di accesso ai documenti” prodotti o ricevuti dall'Autorità Garante, e, quindi, limitatamente al Titolo IV, escludendo la disciplina della “partecipazione” dell'interessato al procedimento, che è e rimane regolato dalla normativa speciale.

E a tal proposito, si evidenzia che le attuali appellanti hanno potuto presentare memorie e chiarimenti per iscritto, e, dunque, il contraddittorio, ancorché nella forma cartolare è stato rispettato, non prevedendo la legge l'obbligo dell'Autorità di disporre audizioni (o comunque il contraddittorio orale).

8. E' un dato di fatto (da ritenersi notorio), e comunque riconosciuto dalle attuali appellanti, che dati personali di una moltitudine di soggetti (tra cui il numero di telefono cellulare) siano stati “prelevati” dalle piattaforme Facebook da terzi non autorizzati, con la realizzazione di *data base* successivamente messi a disposizione in alcuni siti internet, con la relativa divulgazione di tali dati: gli interessati ne sono venuti a conoscenza attraverso i *media* nei primi mesi del 2021.

Si legge nella comunicazione all'Autorità Garante del 26 maggio 2021, secondo le attuali appellanti, che “lo Scraped Data Set sia stato elaborato tra gennaio 2018 e settembre 2019 ('Periodo Rilevante') attraverso lo *scraping* dell'enumerazione dei numeri di telefono utilizzando le funzioni di ricerca dei contatti sulle piattaforme Facebook ('Funzionalità Rilevanti'). [...] Le funzionalità rilevanti sono state limitate alle autorizzazioni di privacy degli utenti





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

e hanno operato esattamente come previsto. Lo *scraping* di queste informazioni non è stato causato da alcuna vulnerabilità o malfunzionamento delle Funzionalità Rilevanti. Al contrario gli *scrapers* hanno sfruttato la funzionalità prevista delle Funzionalità Rilevanti, utilizzando mezzi automatizzati, per la raccolta di dati su larga scala. Mentre tale utilizzo di mezzi automatizzati per la raccolta di dati è vietato da Facebook Ireland, i dati a cui si è avuto accesso risultavano tutti pubblici. Sulla base della valutazione dello Scraped Data Set ad oggi, gli utenti i cui dati sono inclusi in questo insieme avevano, attraverso le loro impostazioni sulla privacy, autorizzato terze parti ad accedere ai dati pertinenti sul loro profilo Facebook. Tali utenti avevano quindi autorizzato l'accesso ai dati del Profilo Facebook inclusi quelli dello Scraped Data Set".

Nell'atto d'appello si ribadisce che "per quanto riguarda i tre denunciati, alla pari di tutti gli interessati, i dati rilevanti erano visibili pubblicamente (cioè impostati su 'pubblico' durante il periodo rilevante", riconoscendo che "la possibile eccezione è rappresentata dai numeri di telefono. Facebook ritiene che i numeri di telefono inclusi nel set di dati estrapolati siano stati forniti dagli *scrapers* e non presi dalla piattaforma Facebook".

Si deve subito precisare che ai fini della protezione delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali è assolutamente irrilevante nell'analisi qualificare l'attività dei terzi quale *scraping* o *hacking*, e indagare sulla liceità o meno della prima: è infatti solo necessario accertare se dati personali non pubblici o per i quali l'interessato non ha prestato il consenso al trattamento, siano venuti illegittimamente in possesso di terzi, e da questi divulgati.

Le appellanti riconoscono che "la raccolta automatica di informazioni disponibili al pubblico nella piattaforma Facebook senza autorizzazione non è consentita ai sensi delle condizioni di servizio di Facebook" (p. 25 dell'atto d'appello): pertanto la "estrapolazione dei dati" in modo automatizzato (come accaduto nel caso di specie), ancorché pubblici, costituisce una attività illecita di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

per sé, confermata anche dalle cause promosse negli Stati Uniti contro *scrapers* individuati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) della legge n. 171/2018 si intende per "violazione dei dati personali", "la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati", mentre l'art. 5 prevede il consenso dell'interessato per la liceità del trattamento.

Al contrario di quanto sostenuto dalle appellanti, l'extrapolazione dei dati personali da parte di "soggetti malintenzionati" (come da definizione proposta dalle appellanti) comporta una *data breach*, proprio perché, trattandosi di una attività non consentita, il titolare del trattamento avrebbe dovuto prendere le opportune misure di sicurezza per prevenire il "prelievo" dei dati personali degli utenti (ancorché "pubblici", come sostenuto, ad eccezione, comunque dei numeri di telefono) per finalità diverse da quelle per le quali il trattamento dei dati era effettuato, e rispetto al quale, secondo le impostazioni di privacy, l'utente stesso aveva manifestato il consenso.

L'art. 4, comma 2, pone a carico del titolare del trattamento l'onere di dimostrare che i dati personali siano trattati "in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti", mentre l'art. 6 comma 1 prevede che "il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali".

Al di là delle argomentazioni proposte, non sono state fornite prove in ordine al fatto che gli utenti interessati dalla extrapolazione/divulgazione dei dati personali avessero impostato le funzioni rilevanti in modo da consentire che i loro dati fossero "pubblici" (comunque ciò non riguarderebbe, i numeri di telefono,





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

come riconosciuto dagli appellanti, essendo anche rimasta priva di prova l'allegazione secondo cui tali numeri telefonici non fossero stati prelevati dalle piattaforme Facebook); non sono state fornite prove in ordine al fatto che prima del gennaio 2018 fossero state adottate misure di sicurezza per prevenire la massiccia estrapolazione dei dati personali. Anzi, risulta che tutte le misure per arginare tale rischio siano state assunte successivamente, come emerge dalla consulenza tecnica depositata dalle parti appellanti in primo grado (p. 30: "la scoperta iniziale di alcuni eventi di *scraping* è stata fatta nel marzo 2018"), dovendosi pertanto convenire con l'Autorità che la grande mole dei dati acquisiti dai terzi ed il volume del traffico generato "doveva essere immediatamente riconosciuta come pericolosa anomalia e avrebbe dovuto innescare meccanismi di prevenzione e di difesa atti ad evitare il perpetrarsi di qualunque azione potenzialmente lesiva della riservatezza dei dati personali delle persone che aderiscono al sodalizio virtuale".

A tal proposito è doveroso ricordare che la normativa sul trattamento dei dati personali ha finalità di prevenzione dei danni potenzialmente provocati dalla violazione, e richiede pertanto da parte del titolare del trattamento un approccio basato sul rischio, come emerge dall'art. 26 ("il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla presente legge. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario"); il fatto che i dati personali (ed i numeri dei telefoni cellulari in particolare) di un numero esagerato di utenti della piattaforma siano stati "estrapolati" da terzi, attraverso un'attività vietata dal titolare del trattamento, e siano stati divulgati a loro insaputa da tali terzi, dimostra l'insufficienza delle misure in essere ad arginare, secondo i criteri della adeguatezza e proporzionalità, il rischio, di cui le appellanti erano comunque a conoscenza.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

9. Le spese e gli onorari anche del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in applicazione del principio della soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Pronunciando sull'appello proposto da Meta Platforms Ireland Limited (già Facebook Ireland Limited) e Meta Platforms Inc. (già Facebook Inc.) lo dichiara inammissibile, per le ragioni di cui alla superiore parte motiva, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese e degli onorari di questo grado di giudizio.

Manda alla Cancelleria per le notifiche di rito.

Così deciso in San Marino, il giorno 25 del mese di gennaio dell'anno 2023.

IL GIUDICE D'APPELLO

Valeria Pierfelici



V^o depositato oggi in Cancelleria.

San Marino



G. d. L. L. L.
CANCELLIERE